SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

93G0006-93G0007

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 543.

Attuazione della delega contenuta nel comma 2 dell'art. 34 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, riguardante il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni fiscali in materia di scissioni di società nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 123-*bis (Scissione di società)*. - *1.* La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo ne a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'art. 2504-*octies* del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art. 2504-*novies* dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2504-*novies* del codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della società stessa.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 44 in caso di conguaglio.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle

quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonchè le spese di cui all'art. 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell'art. 123 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell'art. 123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2504-*octies* ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-*novies*.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 2504-*decies* del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'art. 122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

16. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da intepretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa.».

Art. 2

1. Dopo il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«*3-bis.* In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art. 123-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato

un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 123 *(Fusione di società).* — 1. La fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile non si considerano iscritte in bilancio.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili.

3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.

4. I fondi di sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.

6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante».

— Il testo vigente dell'art. 2504-*octies* del codice civile è il seguente:

«Art. 2504-*octies (Progetto di scissione).* — Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-*bis* ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501-*bis*».

— Il testo vigente dell'art. 2504-*novies* del codice civile è il seguente:

«Art. 2504-*novies (Norme applicabili).* — Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-*ter* e 2501-*quater*.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501-*quinquies*. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli articoli 2501-*sexies*, 2502, 2502-*bis*, 2503, 2503-*bis*, 2504, 2504-*ter*, 2504-*quatere* 2504-*sexies*».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente: «3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società costituiscono utile per la parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi di cui al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione. Di questa differenza non si tiene conto nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza è assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1».

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente: «4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto».

— Il testo vigente dell'art. 72 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 72 (*Accantonamenti per rischi di cambio*). — 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.

2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.

3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66.

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti».

— Il testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 59 (*Rimanenze finali ed esistenze iniziali*). — 1. Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minore valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alle disposizioni del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi».

— Il testo vigente dell'art. 61 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 61 (*Valutazione dei titoli*). — 1. I titoli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59 il valore minimo è determinato: *a)* per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre dell'esercizio; *b)* per le azioni e titoli similari non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, riducendo il valore unitario medio determinato a norma dei commi 2 e 3 dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite; *c)* per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'art. 9.

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Non si tiene tuttavia conto dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la

copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo delle azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente».

— Il testo vigente del comma 7 dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente: «7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato».

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente: «4. I fondi di sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non sono stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporante si intendono trasferiti nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza».

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 28 D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, è il seguente: «5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuate ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante».

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2504-*decies* del codice civile è il seguente:

«Art. 2504-*decies* (*Effetti della scissione*). — La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori».

— Il testo vigente dei numeri 5) e 6) dell'art. 2501-*bis* del codice civile è il seguente:

«Art. 2501-*bis* (*Progetto di fusione*). — Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

(*Omissis*);

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

(*Omissis*)».

— Il testo vigente del comma 10 dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente: «Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma».

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente: «I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione».

— Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 122 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 44.

4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44, sono imputate ai soci, a norma dell'art. 5: *a)* nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; *b)* nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'art. 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'art. 105; il credito di imposta non spetta per le riserve di cui al comma 2 e alla lettera *a)* del comma 6 dell'art. 105 ed è ridotto al 36 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo».

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è il seguente:

«Art. 10. — 1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

«Art. 11 *(Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione)*. — In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso nel periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società».

— Il testo vigente dell'art. 2504 del codice civile è il seguente:

«Art. 2504 *(Atto di fusione)*. — La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), e 8) dell'art. 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese».

— Il testo vigente dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

«Art. 8 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni)*. — Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro per le finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.

Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria».

93G0004

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 544.

Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 34, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recanti la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella *B* allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera *a)* a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel

soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel teritorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera *a)*, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera *a)* non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera *a)* acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera *a)*.

Art. 2.

1. Nelle operazioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 i maggiori valori, che per effetto della eventuale imputazione del disavanzo, il soggetto beneficiario residente nel territorio dello Stato iscrive nel bilancio relativo all'esercizio in cui è stata eseguita l'operazione, con riferimento ad elementi patrimoniali provenienti dal conferente ed effettivamente connessi a una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato o all'estero, preesistente ovvero risultante dalla operazione, non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

2. I conferimenti di cui alla lettera *c)* non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze ma l'ultimo costo dell'azienda o del ramo aziendale conferito fiscalmente riconosciuto costituisce costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci. Se le partecipazioni ricevute sono iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello contabile dell'azienda conferita la differenza deve essere iscritta in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito imponibile in caso di distribuzione. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1 le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

4. Non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi le differenze positive o negative di fusione e di scissione riferibili al concambio ovvero all'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio del soggetto partecipato. Agli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per compensare le differenze negative si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

5. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori.

6. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

7. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del compresso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da *a)* a *d)* del comma 1 dell'art. 1, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Art. 3.

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. 1 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Art. 4.

1. Nelle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GORIA, *Ministro delle finanze*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA *A)*

a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

b) Le società di diritto danese denominate «aktieselskab», «anpartsselskab».

c) Le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft mit eigener Rechtspersonlichkeit».

d) Le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;

e) Le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anonima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

f) Le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale.

g) Le società di diritto irlandese denominate «companies incorporated under Irish law», «registered building societies», «registered industrial and provident societies».

h) Le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali.

i) Le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée».

j) Le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid».

k) Le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché le altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali e sono costituite conformemente al diritto portoghese.

l) Le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

TABELLA *B*

Impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

Sèlskabsskat in Danimarca,

Körperschaftsteuer in Germania,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,

Impuesto sobre sociedades in Spagna,

Impôt sur les sociétés in Francia,

Corporation tax in Irlanda,

Imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

Impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,

Vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

Corporation tax nel Regno Unito,

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito, da ultimo dall'art. 28 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 è il seguente: «5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante».

93G0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torino, a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Torino numero Gab. 1311/9107209 del 14 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Malpica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torino si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rasssegnate dal sindaco in data 12 ottobre 1992 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 9 e 23 novembre e 11 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Riccardo Malpica.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Gandolfo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castel Gandolfo (Roma), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 13867/1491/90/Gab. del 25 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Giovannucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 21 novembre 1992.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Giovannucci.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Polignano a Mare (Bari), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bari n. 6264/13.2/Gab. del 6 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Maria Latorre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 5 novembre 1992.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Maria Latorre.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Altomonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1992 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Arcangela Lucia Vito;

Considerato che la dott.ssa Arcangela Lucia Vito non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno:

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Vincenzo Liguori è nominato commissario straordinario del comune di Altomonte (Cosenza) in sostituzione della dott.ssa Arcangela Lucia Vito con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Irsina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Irsina (Matera), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Matera numero 5197 13.2 Gab. dell'8 ottobre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Irsina (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Irsina (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 5 ottobre 1992.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Irsina (Matera) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Laganà.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrastornina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pietrastornina (Avellino), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri che si aggiungono al decesso di un altro consigliere;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino numero 2407/13.4/Gab. del 30 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietrastornina (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Napolitano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietrastornina (Avellino) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri in tempi diversi e del precedente decesso di un altro consigliere.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietrastornina (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Napolitano.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa di Somma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Massa di Somma (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Napoli numero 014928/Gab./EE.LL. del 18 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massa di Somma (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilisa Magno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Massa di Somma (Napoli), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 settembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 2 e 23 ottobre e 16 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa di Somma (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilisa Magno.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1992.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404403 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de Medici;

Visto il decreto ministeriale n. 888439 del 17 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1992, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici è stabilito in complessive L. 30.000.000 pari a n. 60.000 pezzi, di cui:

L. 25.000.000 pari a n. 50.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 5.000.000 pari a n. 10.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 363

93A0099

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 luglio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977 n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1992, con il quale è stato determinato nella misura del 13,16 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1993 è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1993, è pari al 14,15 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

93A0074

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 febbraio 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14,50 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1993, è pari al 14,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1993, è pari al 14,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

93A0075

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1992.

Misure dirette ad escludere il rischio di infezione da HIV2 da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, primo comma, n. 6, e art. 6, primo comma, lettera *c)*;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 sull'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati;

Vista la propria circolare n. 68 del 1978 avente ad oggetto il controllo dell'HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, contenente disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1990 su misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue;

Ritenuto necessario dettare ulteriori disposizioni al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni da HIV2 e il loro diffondersi tramite trasfusione di sangue e suoi componenti e somministrazione di emoderivati;

Decreta:

Art. 1.

1. I servizi di immunoematologia e trasfusione e i centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nell'ambito delle funzioni attribuite a tali strutture dall'art. 5, comma 2, della suddetta legge e particolarmente dalle lettere «a» e «t» hanno l'obbligo di effettuare su ogni singola unità di sangue e di plasma donato, oltre alle ricerche già disposte con precedenti provvedimenti anche la ricerca degli anticorpi anti HIV2.

Art. 2.

1. Possono essere destinate alla trasfusione diretta di sangue e suoi componenti solo le unità che oltre a soddisfare i requisiti già stabiliti, siano risultate negative alla ricerca degli anticorpi anti HIV2.

Art. 3.

1. Gli schedari di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107, devono riportare anche i dati relativi alle analisi di cui al precedente articolo eseguite con metodiche idonee su ogni unità di sangue, o di plasma donato.

2. Gli schedari aggiornati in ogni loro parte, devono essere esibiti ad ogni controllo delle autorità sanitarie, fermo restando il segreto professionale e quello di ufficio di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 4.

1. Le aziende farmaceutiche autorizzate alla produzione di emoderivati, le aziende farmaceutiche importatrici di plasma o di emoderivati devono attenersi alle disposizioni come segue:

a) tutti gli emoderivati devono essere preparati esclusivamente a partire da unità di sangue o plasma che siano risultate negative anche alla ricerca degli anticorpi anti HIV2.

La ricerca va eseguita su ogni singolo prelievo, utilizzando per i prelievi effettuati in Italia sistemi autorizzati quali presidi medico-chirurgici ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987.

Per i prelievi effettuati all'estero, la ricerca degli anticorpi anti HIV2 sui singoli campioni deve essere stata eseguita con sistemi previamente approvati dalle competenti autorità sanitarie del Paese di provenienza;

b) i direttori tecnici delle aziende produttrici devono attestare che ciascun lotto dei propri emoderivati è preparato da pool di plasma proveniente da prelievi controllati singolarmente con metodiche idonee approvate ai sensi del punto 1) del presente articolo e debbono essere in grado di esibire, su richiesta del Ministero della sanità, i certificati relativi a ogni singolo prelievo che ha contribuito alla formazione del pool da cui è stato preparato il lotto;

c) le autorizzazioni all'importazione di plasma, di emoderivati semilavorati di emoderivati in bulk sono subordinate alla dichiarazione da parte del direttore tecnico della ditta importatrice della disponibilità delle certificazioni relative alla negatività della ricerca di anticorpi anti HIV2 eseguita sulle singole unità nei Paesi di origine.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni dell'art. 4 si applicano a partire dal centottantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

93A0100

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Caltanissetta è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta è accertato per il giorno 17 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0102

DECRETO 7 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tivoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell ufficio delle imposte dirette di Tivoli è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tivoli è accertato per il giorno 14 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0103

DECRETO 7 gennaio 1993.

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, concernente l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, con il quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esso contenute;

Visto l'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che ha soppresso il comma 3-*bis* aggiunto all'art. 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992 dalla legge di conversione;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti e termini di applicazione

1. Le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti non residenti, gli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa, sono tenuti al pagamento dell'imposta sul patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'imposta è dovuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992 fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1994.

Art. 2.

Patrimonio netto

1. Il patrimonio netto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta è quello indicato dall'art. 2424 del codice civile. Esso è costituito da:

1) capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale;

2) versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci;

3) riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;

4) riserve da rivalutazione iscritte in bilancio in base a specifiche disposizioni di legge, ivi comprese quelle delle imprese assicuratrici di cui all'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

5) riserva legale, riserva statutaria, riserve da definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie ed altre riserve o fondi, indipendentemente dal relativo regime fiscale;

6) riserva per azioni proprie in portafoglio;

7) riserve vincolate al reinvestimento;

8) fondi costituiti a fronte di oneri generici, ivi incluso il fondo rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

9) fondi destinati all'autofinanziamento di futuri investimenti patrimoniali;

10) avanzo di fusione;

11) utili (e perdite) di precedenti esercizi riportati a nuovo;

12) perdita dell'esercizio.

2. Non si comprendono nel patrimonio netto:

i fondi iscritti in bilancio per la copertura di specifici oneri o passività e quelli che costituiscono poste rettificative dell'attivo;

le riserve per ammortamenti anticipati di cui all'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 3.

Enti creditizi

1. Nel patrimonio netto degli enti creditizi si comprende anche il valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.

Art. 4.

Società cooperative e loro consorzi

1. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 5.

Base imponibile

1. L'imposta si applica sull'ammontare del patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, nel caso di liquidazione, fusione, trasformazione o scissione, in cui manca un bilancio regolarmente approvato, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

2. Nel caso in cui il periodo di imposta sia superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di esso, considerando come mese intero la frazione superiore a quindici giorni.

3. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto, esonerati ai fini delle predette imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, ovvero tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, l'imposta si applica sull'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dei relativi ammortamenti, compresi quelli relativi al periodo per il quale è dovuta l'imposta medesima.

4. Per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali di cui al precedente comma 3 è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

5. Gli enti non commerciali, che tengono la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate nonché gli altri soggetti di cui al comma 3, che abbiano optato per la contabilità ordinaria, possono determinare l'imposta con i criteri di cui al comma 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

6. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente sono obbligati ad applicare i criteri ivi indicati per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.

Art. 6.

Possesso di partecipazioni

1. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta sul patrimonio netto, il patrimonio netto è diminuito del minore importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote e quello corrispondente alla percentuale di possesso applicata al patrimonio netto del soggetto partecipato, come indicato all'art. 2 del presente decreto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di approvazione del bilancio della società o ente partecipante, senza tener conto delle eventuali rettifiche ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992. In mancanza del bilancio, la diminuzione va effettuata tenendo conto degli elementi del patrimonio netto risultante dalle scritture contabili.

2. Per le società residenti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti non residenti, i quali possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti residenti soggetti all'imposta sul patrimonio netto, il patrimonio netto è diminuito del minore importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote e quello corrispondente alla percentuale di possesso indiretto applicata al patrimonio netto del soggetto residente partecipato indirettamente, determinato secondo i criteri di cui al comma 1; la percentuale è calcolata indipendentemente dalla composizione del patrimonio della società o ente non residente.

3. Per i soggetti che erogano le somme che concorrono alla determinazione del patrimonio netto degli enti creditizi ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, il patrimonio netto è diminuito dell'ammontare delle somme stesse.

Art. 7.

Aliquote

1. L'imposta è dovuta nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare del patrimonio netto determinato a norma dei precedenti articoli.

2. In caso di possesso, anche indiretto, di azioni, titoli similari o quote in società o enti soggetti all'imposta sul patrimonio netto, l'imposta dovuta non può essere inferiore a quella che risulta applicando l'1 per mille all'ammontare del patrimonio netto senza tener conto delle diminuzioni previste dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Inapplicabilità dell'imposta

1. Per gli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive l'imposta non si applica, a condizione che per tali attività sia tenuta una distinta evidenziazione delle attività e passività patrimoniali.

2. L'imposta non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

3. L'imposta non è dovuta:

a) dai soggetti che alla data di chiusura del periodo di imposta siano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni nonché dai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, per i quali alla predetta data è cessata l'attività imprenditoriale essendo iniziata quella che oggettivamente persegue soltanto finalità di liquidazione;

b) se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila.

Art. 9.

Modalità di dichiarazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, il patrimonio netto va dichiarato utilizzando l'apposito modello inserito nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

Art. 10.

Liquidazione e accertamento dell'imposta

1. Gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imponibile e della relativa imposta.

2. La rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR non spiega automatica efficacia per la determinazione del patrimonio netto.

3. Per la determinazione del patrimonio netto l'ufficio delle entrate procede alla rettifica, con separato avviso di accertamento:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio ovvero, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto a quelli delle scritture da cui tali elementi risultano;

b) se non sono state applicate le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e negli articoli da 2 a 6 del presente decreto.

4. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle entrate determina il patrimonio netto sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti:

a) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio;

b) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili previste dall'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 ovvero, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto, le scritture da cui risultano il costo complessivo dei beni ammortizzabili e le rimanenze finali.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione del patrimonio netto si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi dagli articoli 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

Art. 12.

Riscossione

1. Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata con le modalità stabilite dai decreti ministeriali 10 dicembre 1992, n. 2/4164/92; 17 dicembre 1992, n. 2/4204/92 e 17 dicembre 1992, n. 2/4380/92.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione, gli interessi e le sopratasse sono riscosse mediante ruoli ai sensi dell'art. 10 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 13.

Imputazione dell'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394 del 1992, l'imputazione dell'ammontare dell'imposta alle preesistenti riserve può essere effettuata alla chiusura dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ovvero di quello in cui viene eseguito il pagamento.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare del consolato onorario in Guayaquil (Ecuador)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Maria Aurelia Emilia Brevi Valle, nata in Guayaquil (Ecuador) il 7 agosto 1943, console onoraio d'Italia in Guayaquil, con circoscrizione nelle seguenti province: Guayas, Los Rios, Bolivar, Manabi, Canar, El Oro, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Arcipelago Galàpagos e Colòn, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Quito;

f) redazione di procure speciali;

g) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

h) autenticazione di firme;

i) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Quito;

l) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

93A0082

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in N'Djamena (Ciad)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Italo Castaldini, vice console onoraio in N'Djamena (Ciad), con circoscrizione nel territorio della Repubblica del Ciad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè degli atti dipendenti dell'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Yaoundè;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundè;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

93A0083

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Arlon (Belgio)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Cavasini, vice console onorario in Arlon (Belgio), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia belga del Lussemburgo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Liegi degli atti di stato civile;

b) rilascio di certificati di esistenza in vita;

c) autenticazione di firme e autenticazione di copie di atti e documenti;

d) legalizzazione delle seguenti firme depositate:

firma del medico di fiducia;
firma del legale di fiducia;
firme dei traduttori giurati;
firme dei funzionari del Ministero dei trasporti belga sui documenti destinati a consentire l'importazione di autoveicoli in Italia;

e) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Liegi;

f) vidimazione dei passaporti stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Liegi;

g) tenuta dello schedario delle firme di cui alla precedente lettera *d)*;

h) rilascio di permessi temporanei di rimpatrio in Italia (allegato 29) ai giovani arruolati all'estero, residenti nella circoscrizione consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

93A0084

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cuzco (Perù)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ruben Rubatto Salazar, agente consolare onorario in Cuzco (Perù), con circoscrizione Cuzco, oltre l'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione degli atti concernenti passaporti e visti;

c) autenticazione di firme;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

93A0085

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato onorario in Cartagena (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato onorario in Cartagena (Colombia) alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bogotà è determinata come segue: i dipartimenti di Bolivar, Sucre, San Andrè Isla e Providencia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

93A0086

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. 241 D.P. — Data: 23 giugno 1992. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Lunghi Antonio, nato a Castel S. Giovanni il 17 gennaio 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A0109

Cambi giornalieri del 12 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 12 gennaio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1478,22
ECU	1787,17
Marco tedesco	908,50
Franco francese	267,87
Lira sterlina	2298,19
Fiorino olandese	808,08
Franco belga	44,12
Peseta spagnola	12,801
Corona danese	235,33
Lira irlandese	2400,19
Dracma greca	6,799
Escudo portoghese	10,148
Dollaro canadese	1158,93
Yen giapponese	11,812
Franco svizzero	992,43
Scellino austriaco	129,11
Corona norvegese	212,74
Corona svedese	196,01
Marco finlandese	272,66
Dollaro australiano	996,32

93A0153

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo la concessione di barite denominata «Monte Elto», sita in territorio dei comuni di Capo di Ponte e Ono S. Pietro (Brescia), di cui è titolare la «Mineraria Baritina S.p.a.», con sede a Brescia, via Tosio, 15, è rinnovata alla stessa società per la durata di anni dieci a decorrere dal 19 dicembre 1992 con riduzione dell'area da Ha 260 a Ha 103.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1991 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli la concessione mineraria per silicati idrati di AL e caolino denominata «Bocca Grande» estesa Ha 46,61 in comune di Pozzuoli (Napoli) è rinnovata per un periodo di dieci anni a partire dal 1° luglio 1988.

La titolarità della concessione è conferita alla «Solfatara S.r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), via Solfatara, 47.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1992 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino la concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed argille per terraglia forte denominata «Marello» in territorio dei comuni di Boca e Maggiora (Novara) su una superficie Ha 91 e di cui è titolare la Società mineraria di Boca S.r.l., con sede in Milano, via Boschetti, 6 e domicilio eletto in Boca (Novara), via Ungaretti, 2, è estesa ai minerali di argille per porcellane, caolino, feldspati ed associati.

93A0112

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Bologna, Lecce e Potenza

Con decreto ministeriale n. 1/9890 del 26 ottobre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bologna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.397.313.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 34.400.390.637 iscritto a nome dei contribuenti Barioni Antonio e Morgagni Giambattista.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento,, entro quindici giorni, dalle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bologna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/10116 del 26 ottobre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 358.637.400, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 597.729.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 598.780.616 iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, dalle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/10471 del 10 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.385.193.053, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.438.258.990 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, dalle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A0110

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Costituzione di una commissione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale

Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 è stata costituita presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero una commissione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale con il compito di individuare soluzioni operative, idonee a fronteggiare il fenomeno dei furti di opere d'arte, del commercio antiquario clandestino e degli scavi archeologici abusivi, còn adeguate misure di prevenzione, anche a livello internazionale, in vista dell'introduzione del libero mercato nella Comunità economica europea.

93A0111

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300